



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 404 DEL 25/10/2023

**OGGETTO: CASO DI ARBOVIROSI DA VIRUS USUTU - PROVVEDIMENTI
CONTINGIBILI E URGENTI - EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI
DISINFESTAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA
CULEX PIPIENS**

IL SINDACO

PREMESSO CHE la ASL 3 - S.C. Sanità Animale con nota prot. 147932 del 12/10/2023 (acquisita dalla Direzione Ambiente con prot. 477150 del 13/10/2023) comunicava la sospetta positività per virus Usutu in un pool di zanzare campionate presso l'aeroporto di Genova (coordinate geografiche 44.4175N – 8.8544 E) nell'ambito della sorveglianza etimologica dell'Arbovirosi prevista dal Piano Nazionale 2020 – 2025 e che era in attesa degli accertamenti di conferma a cura del Centro di Referenza Nazionale dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale di Teramo;

VISTA la nota prot. n.152361 del 20/10/2023, indirizzata ad ASL 3 – S.C. Igiene Sanità Pubblica e per conoscenza al Comune di Genova (acquisita dalla Direzione Ambiente con prot. PG.494046 del 20/10/2023) con cui ASL 3 - S.C. Sanità Animale:

- conferma la positività dell'agente eziologico Virus Usutu presso l'aeroporto di Genova;
- comunica l'esecuzione in collaborazione della civica Direzione Ambiente di un sopralluogo tenutosi in data 16/10/2023 con individuazione di potenziali "plurimi focolai larvali, rimovibili e non rimovibili, con discreta densità di vettori";

Documento sottoscritto digitalmente



- individua l'area d'indagine ad una superficie di circa 225 metri di raggio intorno alla sede della trappola entomologica di Genova Aeroporto (coordinate geografiche 44.4175N – 8.8544 E);
- comunica di aver informato le Autorità competenti (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Autorità Aeroportuale/ENAC) dell'eventuale necessità di adottare tutte le misure di contrasto al vettore previste dal Piano Nazionale arboviroso;
- fornisce la disponibilità ad un piano di campionamento straordinario finalizzato a verificare l'efficacia degli interventi di disinfestazione eseguiti;
- chiede alla ASL 3 – S.C. Igiene e Sanità Pubblica di procedere con la richiesta al Comune di Genova di emissione di apposita Ordinanza sindacale.

VISTA la nota prot. 152392 del 21/10/2023 con cui ASL 3 - S.C. Igiene e Sanità Pubblica (acquisita dalla Direzione Ambiente con prot. PG. 495517 del 23/10/2023):

- comunica che allo stato non risultano segnalati al Centro Unico di Notifica di Malattie Infettive casi nell'uomo;
- chiede al Comune di Genova l'adozione e diffusione di apposita Ordinanza Sindacale che preveda, in attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arboviroso (PNA) 2020-2025, idonei interventi tesi alla eliminazione dei focolai larvali nel raggio di 250 mt., da effettuare anche nelle aree private, a cura dei proprietari/concessionari stessi o consentendo ivi l'accesso agli operatori della ditta incaricata per l'esecuzione degli interventi;
- prevede che, al termine dell'operazione di disinfestazione, l'Istituto zooprofilattico provvederà a posizionare delle trappole, al fine di valutare l'efficacia degli interventi attuati e ad indirizzare eventuali interventi successivi.

Considerato in particolare che:

- ASL3 S.C. Igiene e Sanità Pubblica con la nota di cui sopra comunica, allo stato, l'assenza di notifiche di casi di infezione da virus Usutu nell'uomo;
- ASL3 S.C. Sanità Animale con la nota prot . prot. n.152361 del 20/10/2023 ha dato la propria disponibilità ad effettuare, in collaborazione con la sezione di Genova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, un piano di campionamento straordinario finalizzato a verificare l'efficacia degli interventi di disinfestazione eseguiti ;

Verificato che:

Documento sottoscritto digitalmente

- la quasi totalità dell'area del raggio di 250 metri interessata è Demanio dello Stato - Ramo trasporti (c.d. Demanio Aeronautico), su cui insistono i vari Soggetti concessionari/utilizzatori tra cui Genova Aeroporto S.p.A., Derrick s.r.l., Tower Genova Airport della S&S Group Srl, Caserma dei Carabinieri di Sestri-Aeroporto, Caserma della Guardia di Finanza – Compagnia di Ge-Sestri;

- una parte dell'area è occupata da alcuni magazzini della società Acciaierie d'Italia s.p.a -Stabilimento di Genova (ex ILVA);

CONSIDERATO che dal Bollettino Meteo Liguria (emissione del 23/10/2023) del Centro Funzionale meteo-idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria di ARPAL si evincono condizioni meteo avverse (sino a martedì 24/10/2023) che ridurrebbero/annullerebbero l'efficacia dei trattamenti larvicidi;

VALUTATA la vicinanza del mare che richiederebbe, quale precauzione di tipo ambientale, di evitare l'uso di prodotti larvicidi a base di piretro;

DATO ATTO che il virus USUTU, un flavivirus di norma osservato sulle specie aviarie con possibilità di passaggio ai mammiferi (sebbene estremamente rara negli esseri umani), ha come vettore principale la zanzara comune *Culex pipiens*;

RICHIAMATO il "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 Novembre*" elaborato dal Ministero della Salute a seguito del Decreto Direttoriale del 13 dicembre 2018, che ha istituito il Tavolo tecnico intersettoriale sulle malattie trasmesse da vettori, in modo da tradurre concretamente gli orientamenti internazionali sulla materia e aggiornare i contenuti dello stesso tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, delle criticità riscontrate e dei mutati scenari epidemiologico-ambientali.

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare la densità della zanzara nella zona interessata, al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione del virus Usutu;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art.13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei Comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.50, comma 5, nel quale, tra le competenze

attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall'urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante il potenziale rischio rappresentato;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra esposto, intervenire con provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per prevenire la trasmissione all'uomo della malattia attraverso la puntura di insetti vettori;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla dott.ssa Francesca Mannori, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il Dirigente ing. Michele Prandi attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) l'effettuazione, tramite ditta specializzata, di disinfestazione mediante trattamento larvicida contro la zanzara comune *Culex pipiens*, nel raggio di 250 metri intorno alla sede della trappola entomologica di Genova Aeroporto (coordinate geografiche 44.4175N – 8.8544 E), come meglio individuata nella mappatura (allegata quale parte integrante) e

secondo le seguenti modalità:

- eliminazione dei focolai larvali (qualsiasi tipo di ristagno di acqua presente)
- trattamento larvicida nei focolai larvali artificiali (es. caditoie, tombini, ecc.) con prodotto senza alcuna tossicità nei confronti dell'uomo, delle piante e degli animali, prediligendo prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* da solo o in associazione con *Bacillus sphaericus* oppure prodotti ad azione fisico meccanica (quali per esempio Aquatain o similari);

2) gli interventi di cui sopra dovranno essere svolti a cura dei Proprietari o Concessionari o comunque utilizzatori delle aree facenti capo al Demanio dello Stato, Ramo trasporti (c.d. Demanio Aeronautico), e gestite da Aeroporto di Genova SpA, e per essa, da Società/Enti assegnatari (quali in particolare: Caserma dei Carabinieri di Sestri-Aeroporto, Caserma della Guardia di Finanza – Compagnia di Ge-Sestri, Tower Genova Airport della S&S Group Srl, Derrick s.r.l), nonché a cura della società Acciaierie d'Italia s.p.a. – Stabilimento di Genova (ex ILVA) per la parte di area non ricadente nel Demanio dello Stato;

3) che ai fini di quanto al precedente punto 1) sia consentito in ogni momento agli addetti alla disinfestazione incaricati, l'accesso alle aree per effettuare i trattamenti o eventuali sopralluoghi propedeutici;

4) gli interventi di cui al punto 1, per le motivazioni di cui in premessa, siano effettuati a partire dalla giornata di **mercoledì 25 ottobre p.v.**, o - in caso di previsioni meteorologiche avverse – dalla prima data utile successiva, purché non siano previsti forti temporali nelle 24-48 ore successive all'esecuzione del trattamento;

5) che i soggetti/Enti destinatari della presente Ordinanza comunichino al Comune di Genova e alla ASL3 l'avvenuta effettuazione dei trattamenti, specificando data e le modalità di trattamento adottate di cui al punto 1);

6) l'effettuazione di eventuali successivi trattamenti, qualora vengano comunicati dalla ASL 3, quali necessarie azioni previste dal Piano Arbovirosi 2020-2025, a seguito dell'esito del monitoraggio che verrà svolto al termine dell'operazione di disinfestazione, citato in premessa.

D E M A N D A

alla Direzione Ambiente di predisporre, previo coordinamento con la ASL 3, eventuali ulteriori comunicazioni o atti nei confronti dei destinatari della presente Ordinanza, per l'effettuazione di ulteriori trattamenti, se si rendessero necessari, a seguito dell'esito del monitoraggio che verrà svolto al termine dell'operazione di disinfestazione, citato in premessa.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova e gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;

che copia della presente ordinanza venga notificata ai soggetti destinatari della stessa, per i provvedimenti e le attività di trattamento:

Genova Aeroporto S.p.A., Derrick s.r.l., Tower Genova Airport della S&S Group Srl, Caserma dei Carabinieri di Sestri-Aeroporto, Caserma della Guardia di Finanza – Compagnia di Ge-Sestri, società Acciaierie d'Italia s.p.a -Stabilimento di Genova (ex ILVA);

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti e le attività di monitoraggio e controllo conseguenti, ciascuno per le proprie competenze, a:

- ASL 3 (S.C. Igiene e Sanità Pubblica e S.C. Sanità animale), Polizia Locale, A.Li.Sa.

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per conoscenza, al Municipio VI Medio Ponente.

È fatto obbligo a tutti i destinatari della presente ordinanza di osservare e farne osservare i contenuti.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

MAPPATURA RAGGIO 250 METRI

DAL PUNTO AVENTE COORDINATE GEOGRAFICHE 44.4175N – 8.8544 E

